

RINNOVO CARTA DI IDENTITÀ

IL SINDACO

Visto l'art. 3 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
Visto l'ultimo comma dell'art. 290 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

Visti gli artt. 35 e 36 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;

Viste le circolari del Ministero dell'interno:

26 giugno 2008, n. 8;

27 ottobre 2008, n. 12;

28 luglio 2010, n. 23;

con le quali sono state date istruzioni di carattere operativo per l'esatta ed uniforme applicazione della nuova disciplina;

Visto l'art. 15 comma 4 del D.L. 29.12.2011, n. 216, con il quale è stata prorogata al 31 dicembre p.v. l'entrata in vigore della nuova procedura per il rilascio della carta d'identità (impronte digitali);

RICORDA

- che la carta di identità può essere rilasciata anche ai neonati ed ha la seguente validità:
 - Tre anni se è rilasciata ai minori di anni tre;
 - Cinque anni se è rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni;
 - Dieci anni per i maggiori di età.
- ai cittadini italiani residenti all'estero, regolarmente iscritti nella speciale anagrafe (A.I.R.E.), la carta d'identità può essere rilasciata anche dal Consolato italiano, previa compilazione di apposito modulo. Prima del rilascio l'ufficio consolare chiederà al Comune di iscrizione A.I.R.E. il prescritto nulla osta.
- coloro che posseggono la carta di identità scaduta non possono servirsene se non provvedono alla rinnovazione richiedendola tempestivamente all'ufficio comunale;
- che i possessori di carta di identità con scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008, dovranno chiedere all'ufficio comunale la convalida del documento per ulteriori cinque anni. La richiesta può essere avanzata anche da persona diversa dall'intestatario, purché munito di delega e del documento da convalidare;
- che la carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza e, sulla stessa, può essere indicato, a richiesta, lo stato civile;
- che la stessa può sostituire la presentazione della certificazione, dei dati in essa contenuti, attraverso la presentazione di copia fotostatica del documento, anche non autenticata;
- che copia, anche non autenticata, della carta di identità può essere allegata ad istanza diretta alla pubblica amministrazione in sostituzione dell'autenticazione della firma.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, il 12 GEN. 2012



IL SINDACO
Fina Giovanni